



**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**V BILANCIO  
VII COMMISSIONE CULTURA**

**EMENDAMENTI  
UDIR**

**AC 1586**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.**

# Elenco delle proposte di modifica

## **PARTE PRIMA. SICUREZZA SCOLASTICA**

- I. Revisione della disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti Scolastici in tema di sicurezza

## **PARTE SECONDA. AUTONOMIA SCOLASTICA**

- II. Ridimensionamento della rete scolastica

## **PARTE TERZA. SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI**

- III. Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012
- IV. Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015 (in sub ordine)

## **PARTE QUARTA. MOBILITÀ DIRIGENTI SCOLASTICI**

- V. Sbocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria

# Emendamenti UDIR all'articolo 28

## Parte prima.

### SICUREZZA SCOLASTICA

#### I

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.*

*Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”*

**MOTIVAZIONE [Revisione della disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza]:** alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici da loro diretti, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell'altra proposta di legge n. 1114 "Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche", assegnate alla VII Commissione Cultura.

## Parte seconda.

### AUTONOMIA SCOLASTICA

#### II

**Dopo il comma 16**, inserire il seguente:

*“È ripristinata l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.*

*Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 e alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.*

*Per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni*

*Possono essere assegnati Dirigenti Scolastici con incarico a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.*

*Conseguentemente sono revisionati i criteri sul dimensionamento scolastico già previsti dal decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81”*

**MOTIVAZIONE [Ridimensionamento della rete scolastica]:** la norma ha lo scopo di uniformare la normativa sul dimensionamento scolastico nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, garantire una maggiore copertura della rete scolastica sul territorio nazionale ed evitare situazioni di disagio nelle aree che presentano particolari requisiti geografici e territoriali.

## Parte terza

### SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI

#### III

**Al comma 13**, alla fine inserire il seguente periodo:

*“Tale fondo è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il*

*Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell'8 luglio 2019. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*"

**MOTIVAZIONE [Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012]:** la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziare dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

#### **IV in sub ordine**

**Al comma 13,** alla fine inserire il seguente periodo:

*Il Fondo Unico Nazionale è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell'8 luglio 2019. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

**MOTIVAZIONE [Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]:** la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziare dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

#### **Parte quarta.**

### **MOBILITA' DIRIGENTI SCOLASTICI**

#### **V**

**Dopo il comma 16,** inserire il seguente:

*"I Dirigenti Scolastici, i assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2020/2021, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, prima delle nuove immissioni in*

*ruolo per l'a.s. 2020/2021.”*

**MOTIVAZIONE [Sbocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria]:**la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.